



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott. Giuseppe Vella

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Pisogne (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, e i relativi allegati;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

RILEVATO

che, in sede istruttoria (nota prot. Cdc n. 6870 del 15/04/2020), sono stati richiesti chiarimenti in merito:

1. alla tardiva approvazione del rendiconto 2017, rispetto ai termini di cui all'articolo 227 TUEL (approvato con delibera C.C. n. 31 del 14 giugno 2018).
2. alla risposta negativa fornita alla domanda 5.2.1.3 (pag. 9), fornendo le ragioni giustificative del mancato mantenimento nello Stato Patrimoniale dei crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, in discrasia, peraltro, con quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;
3. alla risposta negativa fornita alla domanda 8.6 del questionario (pagina 12), fornendo le ragioni giustificative della mancata verifica della congruità degli accantonamenti per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della sottoscrizione del CCNL, effettuati in sede di rendiconto 2017;
4. peggioramento da parte dell'Ente del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 474, legge n. 232/2016 (domanda 7, pag. 17 del questionario), confermando il rispetto del saldo per il 2017;
5. alla risposta negativa fornita alla domanda 4, pag. 18 del questionario, in ordine al mancato rispetto dei vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, a seguito di deliberazione del mantenimento di partecipazioni societarie in sede di revisione straordinaria;
6. alla risposta data alla domanda 12 (pag. 19 del questionario) relativamente al fatto che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari,

- economici e patrimoniali con gli organismi partecipati, chiarendo le azioni adottate dall'Ente per il superamento di tale criticità;
7. alla risposta negativa fornita alla domanda 13 del questionario dalla quale risulta che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione (pag. 19 del questionario), motivata dalla "mancanza di asseverazione da parte del revisore della RSA Santa Maria della Neve" (punto 13.1, pag. 19 del questionario), chiarendo se, ad oggi, tale criticità ancora persiste e le misure adottate dall'Ente per il suo superamento. Chiarire, altresì, i casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (vd. domanda n. 14, pag. 19 del questionario e pag. 29 della relazione dell'Organo di revisione), quantificandone l'ammontare ed indicando se, ad oggi, la criticità è superata e, in caso negativo, quali sono le misure adottate dall'Ente per superarla;
 8. in merito al debito complessivo contratto nell'esercizio 2017, pari a euro 595.380,00 (cfr. tabella 2, pag. 34 del questionario e pag. 25 della relazione del revisore), anche in riferimento all'articolo 119, comma 6, Cost;
 9. chiarimenti in merito al FCDE (pari ad euro 261.477,55) di consuntivo 2017, che appare non adeguato in rapporto alla mole complessiva di residui attivi al 31/12/2017, che ammonta ad euro 2.795.886,33 (cfr. sito del Ministero dell'interno - finanza locale - certificati consuntivi - quadro 14 e pag. 14 della relazione dell'Organo di Revisione). In particolare, si richiede di fornire il prospetto di calcolo del FCDE, descrivendo la metodologia adottata per il calcolo del FCDE e motivando le entrate considerate di dubbia e difficile esazione e quelle non considerate tali, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente (per il 2017, il periodo di riferimento è 2013-2017). Si è richiesto, altresì, di fornire l'attestazione di congruità dell'accantonamento effettuato a titolo di FCDE nel risultato di amministrazione 2017, da parte dell'Organo di revisione. Ciò tenuto conto anche dell'ammontare della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione (lett. E), pari ad euro 1.473,93, a fronte del volume dei residui attivi al 31/12/2017, sopra quantificato, di cui euro 1.046.350,73 di Titolo I ed euro 368.616,42 di Titolo III.
 10. alla composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 per la parte riferita alla quota vincolata e a quella accantonata, atteso quest'ultima risulta valorizzata solo con riferimento al FCDE, non recando viceversa alcun accantonamento relativo al fondo per indennità di fine mandato, determinato nella misura di euro 2.793,00 nella relazione dell'Organo di revisione (pag. 18);
 11. la destinazione del saldo positivo di parte capitale registrato nell'apposita sezione della parte vincolata del risultato di amministrazione;

CONSIDERATO

che l'Ente ha fornito i chiarimenti in merito a quanto richiesto (nota prot. Cdc n. 13503 del 31/07/2020), affermando che:

- 1 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 giugno 2018 veniva approvato il Rendiconto 2017, essendoci stati problemi organizzativi all'interno dell'ente che hanno impedito l'approvazione del rendiconto 2017 nei termini di legge;
- 2 la risposta negativa alla domanda 5.2.1.3 (pag. 9) non è da considerarsi corretta, poiché i residui attivi sono stati eliminati non in quanto inesigibili ma non ancora prescritti, ma in quanto non dovuti per varie motivazioni;
- 3 la risposta negativa fornita alla domanda 8.6 del questionario è dovuta al fatto che non ci sono tali quote nella parte accantonata del risultato di amministrazione e, come riportato anche nella nota integrativa al rendiconto 2017, l'accantonamento è stato effettuato in maniera congrua, avuto riguardo ai criteri recati dai DPCM 18 aprile 2016 e 27 febbraio 2017. Tale somma è confluita erroneamente nella quota vincolata del risultato amministrazione 2017 anziché in quella accantonata. L'Ente ha rappresentato tuttavia che dal rendiconto 2019 le somme accantonate per gli adeguamenti contrattuali del personale sono confluite nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- 4 la certificazione finale, che è stata trasmessa entro il 31 marzo 2018 (scadenza di legge), era basata su dati di preconsuntivo 2017 non definitivi, e per tale motivo si è reso necessario, successivamente all'approvazione del rendiconto 2018 (avvenuta nel mese di giugno), presentare un'altra attestazione, riportante i dati definitivi del consuntivo 2017;
- 5 che con la deliberazione n. 76 del 28.12.2019 l'organo consiliare si è espresso favorevolmente all'alienazione e ha deliberato la dismissione della partecipazione al "Consorzio della Castagna" che ha avuto seguito con la comunicazione prot. n. 42 del 02.01.2020. L'Ente ha precisato che il mantenimento di tale partecipazione in violazione dei principi del TUSP non ha comportato alcun esborso da parte del Comune;
- 6 che l'attuale sistema informativo permette di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati;
- 7 che l'attuale organo di revisione della partecipata in questione ha provveduto a sottoscrivere in data 24.07.2020 l'asseverazione al 31.12.2017 e che tale asseverazione coincide con gli importi rilevati dall'organo di revisione del comune di Pisogne relativamente alla partecipata in questione, alla data del 31.12.2017. In ordine al disallineamento di alcune asseverazioni riguardanti alcuni enti/società partecipate si è riportato lo stralcio di quanto riportato nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2017 del Comune di Pisogne. L'Ente ha precisato che, in riferimento alla situazione 31.12.2019 come riportato nel rendiconto 2019 del Comune di Pisogne, non si rilevano discordanze tra le asseverazioni riguardanti tutte le partecipate del Comune fatta eccezione per Acque Bresciane srl, i cui saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2019 nel rendiconto della gestione del Comune non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale per la differenza uscite dovuta a impegni per utenze acqua non ancora fatturate da Acque

- Bresciane al 31/12/19 e € 12.200,00 e per gestione vasca Ogliastro 2019 non ancora fatturata;
- 8 il debito complessivo contratto nell'esercizio 2017, pari a euro 595.380,00 (cfr. tabella 2, pag. 34 del questionario e pag. 25 della relazione del revisore), anche in riferimento all'articolo 119, comma 6, Cost., rispetta i principi costituzionali, in quanto si riferisce al contratto di mutuo n. 6035029 stipulato con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di un'opera pubblica nel territorio comunale. In particolare, l'opera riguarda la sistemazione del Lido lacustre che è di proprietà comunale;
 - 9 l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato con il metodo ordinario media semplice, pur potendo l'ente accantonare con il metodo semplificato. Le entrate considerate di dubbia e difficile esazione sono state le entrate tributarie, nello specifico TARI e accertamenti tributari, e le entrate extratributarie comprensive dei fitti attivi. L'importo del FCDE di consuntivo 2017 è stato calcolato applicando il complemento della media semplice delle riscossioni in c/residuo, considerando le riscossioni in competenza pari a quelle di competenza sommate a quelle a residuo dell'anno successivo del quinquennio 2012 - 2016, ammonterebbe a € 121.515,84;
 - 10 che il dettaglio della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione 2017 è il seguente: FCDE: € 261.477,55; TOTALE QUOTA ACCANTONATA: € 261.477,55. La somma di € 40.472,84 per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: TFM sindaco maturato dal 2014 al 2017 euro 2.793,00; 8% oneri urbanizzazione secondaria da destinare alle opere di culto non impegnate nel 2017 euro 11.464,44; oneri contrattuali presunti per le annualità 2016 e 2017 euro 26.215,78; la somma di euro 27.004,46 per vincoli derivanti da trasferimenti: fondo aree verdi - quota incassata dal 2011 al 2017 da trasferire alle Regione in quanto non utilizzate per le spese previste dalla normativa; la somma di euro 8.345,79 per vincoli derivanti da contrazione di mutui: economie registrate su opere finanziate con mutuo per euro 8.345,79; la somma di € 4.976,52 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente: imputazioni di spese di competenza 2014 cancellati nel 2016 ma esigibili dal fornitore per € 776,52, ed imputazione di spesa per emissione, invio e rendicontazione mav per illuminazione votiva di competenza del 2017 per € 4.200,00 ; TOTALE QUOTA VINCOLATA: € 80.799,61. Pertanto l'accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco risulta erroneamente confluito nella parte vincolata del risultato di amministrazione anziché nella parte accantonata, ma in sede di rendiconto 2019 la quota è correttamente confluita nella parte accantonata del risultato di amministrazione;
 - 11 l'equilibrio di parte capitale € 439.181,85 è così composto: fondi vincolati di parte capitale € 46.814,31; fondi destinati ad investimenti € 253.000,00; quota fcde relativa al tit III destinato ad investimenti relativo all'entrata da vendita legna destinate alla manutenzione straordinaria strade silvopastorali € 4.117,50; minori residui attivi tit IV anno 2017 € 40.801,61; minori residui attivi tit III destinato ad investimenti relativo all'entrata da vendita legna destinate alla

manutenzione straordinaria strada silvopastorali € 18.492,00; minori residui attivi tit IV registrati negli anni 2014 e 2015: a seguito di verifiche, sono state individuate somme "libere" utilizzate in sostituzione dei minori residui attivi del titolo IV registrati negli anni 2014 e 2015 € 75.956,43;

CONSIDERATO

che, sulla base degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica, con la presente, gli esiti istruttori sul questionario relativo al rendiconto 2017, con indicazione dei seguenti rilievi.

Si raccomanda, in particolare, all'Ente di:

- 1) porre attenzione al rispetto dei termini di cui all'articolo 227 del TUEL per l'approvazione del rendiconto (il consuntivo 2017 è stato approvato con delibera consiliare n. 31 del 14 giugno 2018);
- 2) rispettare i principi in materia di contabilità pubblica relativi alla parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, con riferimento in particolare all'accantonamento delle quote per arretrati da erogare in seguito a sottoscrizione di CCNNLL e all'accantonamento delle quote per indennità di fine mandato;
- 3) verificare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dal TUSP per il mantenimento delle partecipazioni in altri organismi;
- 4) secondo quanto previsto dal punto 3.3 e dall'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il FCDE, a consuntivo, si calcola applicando «*all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*», il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Nel bilancio di previsione, invece, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

In sede di rendiconto, pertanto, sono i residui attivi all'inizio di ogni anno di riferimento degli ultimi 5 esercizi, nonché l'andamento degli incassi in conto residui a dover essere attentamente monitorati dall'Ente, al fine di valutare la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE.

Si richiede, pertanto, all'Ente di attenersi scrupolosamente al rispetto dei principi contabili, valutando, sin da ora, la corretta quantificazione del FCDE a consuntivo 2018 e 2019, con riserva di ogni ulteriore verifica da parte della Sezione.

Ci si riserva ogni successiva verifica sui rendiconti 2018 e 2019.

Si evidenzia, difatti, che alla verifica dei suddetti aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli intestati a questa Sezione, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono delinarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consiliare.

Il Magistrato istruttore
dott. Giuseppe Vella